

STATUTO

CARPE DIEM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PLOAGHE SS LOCALITA'
DOMAIORE SNC
Numero REA: SS - 194715
Codice fiscale: 02667200907
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-08-2016 - Statuto completo	2
--	---



Dottor Andrea Porqueddu
NOTAIO
Piazza Garibaldi, 16 – 07037 SORSO
Tel. 0793056053 Fax 0793055905
studio@notaioporqueddu.it

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Sassari la Società cooperativa denominata

"CARPE DIEM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".

Allegato "B" al
rep.19072/14880

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2070 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

a) la gestione di servizi socio-educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-educativi.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere trami-

	te la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le miglio-	
	ri condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori, la disponi-	
	bilità di servizi ad alto valore sociale di qualità e a condizioni vantaggiose per i	
	soci fruitori e gli strumenti organizzativi per lo sviluppo dell'attività solidaristica	
	dei soci volontari.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazio-	
	ni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto	
	associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in	
	qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto	
	di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungi-	
	mento dello scopo sociale.	
	La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai	
	sensi dell'art. 2514 del codice civile.	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale delle prestazio-	
	ni lavorative dei soci e intende orientare la propria gestione al conseguimento dei	
	parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del	
	codice civile.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle presta-	
	zioni lavorative di soggetti diversi dai soci.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La società cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, nel	
	rispetto dei principi e del metodo della mutualità e senza finalità di lucro, nel	
	rispetto delle normative vigenti in materia, previe le eventuali autorizzazioni	
	amministrative, in quanto non riservato dalla legge a particolari soggetti, sus-	

	sistendo i requisiti richiesti per lo svolgimento delle medesime, conforme-	
	mente anche a quanto previsto dalla legge 381/1991 e con esclusione di ogni	
	attività per la quale la legge prevede l'iscrizione ad albi professionali o ruoli	
	o per la quale è vietato lo svolgimento in forma societaria, ha per oggetto le	
	seguenti attività:	
	A) l'organizzazione e la gestione di servizi socio-sanitari e socio-educativi a fa-	
	vore di singoli e della collettività nonché di progetti per il recupero, l'assistenza o	
	l'inserimento anche lavorativo di minori in età lavorativa in situazioni di diffi-	
	coltà familiare o di persone svantaggiate, quali:	
	1. l'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'attività socio-culturale, e-	
	ducativa e ricreativa per bambini, giovani, anziani, immigrati, ammalati e sogget-	
	ti in difficoltà;	
	2. la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della gestione di impianti e strutture	
	educative, ricreative, culturali, formative; la progettazione, l'organizzazione e la	
	gestione di attività di animazione per gestanti, bambini, adolescenti, giovani e	
	immigrati; ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e ricreativi, fe-	
	ste e fiere;	
	3. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole d'infanzia,	
	scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola,	
	centri educativi, ludoteche e ogni altro servizio volto all'educazione e all'assi-	
	stenza della prima infanzia e di bambini , adolescenti e giovani; attività e servizi	
	per l'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico	
	sia extrascolastico;	
	4. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di aggregazione, centri	
	di attività culturale e ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludote-	

	che, mediateche, centri di documentazione, atelier e ogni altro servizio volto alla	
	formazione, informazione, socializzazione e assistenza a favore in particolare di	
	minori e altri soggetti in stato di bisogno;	
	5. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri diurni, ivi compresi	
	soggiorni sociali e di vacanza;	
	6. la gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento,	
	l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti, immi-	
	grati, soggetti in stato di bisogno, ivi compresi – nel rispetto delle norme vigenti	
	nei diversi istituti – coloro che vivono in strutture quali: carceri, centri per minori	
	orfani o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati;	
	7. la gestione di attività complementari all'insegnamento a favore dell'integrazio-	
	ne di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli degli emigrati, dei giovani che	
	rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati;	
	8. l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e	
	servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale dei mi-	
	granti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei conflitti;	
	9. gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favo-	
	re di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso	
	di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario	
	anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimen-	
	to di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno;	
	10. organizzazione e gestione di attività e servizi a favore di persone in condizio-	
	ni di detenzione o internamento in istituti penitenziari, di soggetti condannati am-	
	messi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, allo scopo di	
	favorirne l'inserimento sociale e lavorativo;	

	11. organizzazione e gestione di attività e servizi di contrasto e rimozione di ogni	
	forma di discriminazione;	
	12. la promozione e la gestione di attività e servizi di natura ricreativa, culturale,	
	formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recu-	
	pero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili e in ge-	
	nerale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio;	
	13. l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze	
	e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento profes-	
	sionale nei settori di intervento della cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti	
	e di terzi, al fine di elevarne il grado delle prestazioni;	
	14. l'organizzazione, la progettazione e la gestione di attività di consulenza a fa-	
	vore di terzi, nell'ambito delle attività socio-culturali, educative e ricreative per	
	bambini, giovani, immigrati e soggetti in difficoltà; la progettazione, l'organizza-	
	zione e la gestione di attività e servizi di consulenza e formazione finalizzata in	
	particolare all'obiettivo della massima integrazione sociale di soggetti bisognosi	
	di	
	intervento sociale, sia per ragioni d'età, di condizioni personali o familiari ovvero	
	di condizioni socio-economiche e culturali;	
	B) l'organizzazione e la gestione - di una o più attività produttive ritenute oppor-	
	tune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dei Decreti appli-	
	cativi della legge 381/1991 e ss.mm.ii., nell'ambito dei settori industriale, agrico-	
	lo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente sia assumen-	
	dole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge	
	da enti pubblici e privati, con la:	
	- la produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere sia per	

	conto proprio che per conto terzi, nonché di prodotti derivanti da attività lavorati-	
	ve dei partecipanti all'attività sociale;	
	- la gestione di lavori di pulizia e manutenzione di strade aree verdi pubbliche e	
	private;	
	- gestione di servizi di raccolta differenziata; selezione di materiale proveniente	
	da raccolta;	
	- servizi di promozione ed educazione ambientale;	
	- la conduzione di aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovi-	
	vaistiche e loro trasformazione e commercializzazione;	
	- gestione di servizi di ristorazione, strutture agrituristiche svolte sia alla produ-	
	zione che alla vendita di prodotti enogastronomici e all'accoglienza dei clienti;	
	- gestione mense scolastiche, universitarie, ospedaliere e attività connesse;	
	- la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici e/o	
	strutture sia pubbliche che private;	
	- gestione di parcheggi auto, lavaggio auto e servizi di vigilanza e custodia;	
	- gestire lavanderie industriali e non;	
	- indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento;	
	- promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento	
	delle attività sportive;	
	- l'organizzazione e gestione di eventi di ogni genere, fiere, manifestazioni, con-	
	gressi, convegni, seminari, feste, performance, concerti, sfilate, mercatini, espo-	
	sizioni, mostre;	
	- la creazione e gestione di strutture culturali e sportive: biblioteche, emeroteche,	
	videoteche, discoteche, cinema, teatri;	
	- sistemazione, gestione e manutenzione di campi sportivi, piscine, aree attrezzate	

	per palestre e di qualsiasi altra struttura atta a gestire attività sportive agonistiche	
	e non.	
	La società potrà inoltre organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ri-	
	creative e assistenziali atte a diffondere i principi della solidarietà e della respon-	
	sabilità sociale, per il miglioramento delle condizioni di vita, sociali, culturali ed	
	economiche delle persone in condizioni di svantaggio - sia esso di natura psico	
	fisica o socio culturale ed economica – e delle loro famiglie.	
	Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B) - anche ai fini della cor-	
	retta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n.	
	381 - avverranno con gestioni amministrative separate.	
	Tutte le attività di cui al presente oggetto sociale potranno essere svolte anche su	
	mandato o appalto di Enti pubblici e territoriali e la cooperativa potrà partecipa-	
	re, per il conseguimento dell'oggetto sociale, a qualsiasi bando, gara, appalto, sia	
	pubblico che privato. Potrà altresì assumere interessenze e partecipazioni, sotto	
	qualsiasi forma, in altre imprese, società cooperative, consorzi od enti, costituiti	
	o costituendi, a partecipare alle loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti	
	in denaro e proprie fidejussioni. La cooperativa potrà inoltre aderire ad enti ed or-	
	ganismi pubblici e privati i cui scopi siano affini o complementari a quelli della	
	cooperativa. Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di leg-	
	ge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle	
	attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le o-	
	perazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria	
	necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia diretta-	
	mente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costru-	
	zione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli	

	scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vi-	
	genti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è	
	richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttura-	
	zione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programma-	
	zione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai	
	sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di	
	stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono atti-	
	vità analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo	
	alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione	
	assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riser-	
	vata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente	
	autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.	
	L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'artico-	
	lo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di ri-	
	sparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito re-	
	golamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli so-	
	ci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È	
	in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. La coo-	
	perativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto	
	sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	TITOLO III	

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non	
	riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con	
	quella dalla Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai sensi	
	dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono di-	
	sciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso supera-	
	re un terzo del numero totale dei soci operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al lo-	
	ro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in	
	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge,	
	viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle delibera-	
	zioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo	
	amministrativo della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il so-	
	cio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con	
	un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rap-	
	porto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria,	
	oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	

	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non	

	dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	d) la categoria di soci operatori alla quale richiede di essere ammesso;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i	
	regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli or-	
	gani sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale con-	
	tenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del re-	
	golamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio lavoratore</u> , oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di am-	
	missione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità profes-	
	sionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti	
	dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo so-	
	ciale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto	
	alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio volontario</u> , oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di am-	
	missione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo so-	
	ciale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio fruitore</u> , oltre a quanto previsto nei pre-	
	cedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammis-	

	sione:	
	a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla cooperativa.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di	
	società, associazioni od enti , oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d)	
	ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il co-	
	dice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di	
	fax;	
	h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente	
	articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con	
	lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a	
	cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione	
	di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo,	
	chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla co-	
	municazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in oc-	
	casioni della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa	
	al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	

missione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b)	
	sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto	
	previsto negli appositi regolamenti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal	
	libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa co-	
	municazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni	
	comunicare in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette	
	variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di	
	morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previ-	
	sto per il socio sovventore, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinen-	
	ti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri mo-	
	tivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano decorsi almeno 2 e-	

		servizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.
		Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.
		Il recesso non può essere parziale.
		La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con
		avviso di ricevimento alla Cooperativa. L'Organo amministrativo deve esaminar-
		la entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci
		giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di
		ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento del-
		la comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.
		Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione
		del provvedimento di accoglimento della domanda.
		Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del
		provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori,
		il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei
		contratti di lavoro instaurati.
		Art. 11 (Esclusione)
		L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi
		previsti dalla legge, nei confronti del socio che:
		a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppu-
		re che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di so-
		cio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la co-
		operativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'atti-
		vità di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via
		definitiva la fruizione dei servizi;
		b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge,

	dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano	
	il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva	
	la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non supe-	
	riore a 15 giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 15	
	giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure	
	commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione	
	del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustifica-	
	to motivo;	
	f) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi signifi-	
	cativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o di-	
	sordini fra i soci e/o i collaboratori della Cooperativa tali da compromettere in	
	modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero	
	ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui	
	si fonda il rapporto sociale;.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevi-	
	mento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Colle-	
	gio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e 38 , nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimen-	

	to di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di	
	ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate,	
	nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla ri-	
	chiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea docu-	
	mentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazio-	
	ne sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capita-	
	le e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale	
	delle quote e il rimborso del sopraprezzo, ove versato, qualora sussista nel patri-	
	monio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale	
	ai sensi dell'articolo 2545 <i>quinquies</i> , comma 3, del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si so-	
	no verificati il recesso o l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bi-	
	lancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei	
	soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od	
	esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i	
	5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-	

	mento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddet-	
	to sarà devoluto con delibera dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno	
	provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove	
	determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote,	
	del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso	
	dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento,	
	da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti	
	di cui all'articolo 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il paga-	
	mento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'e-	
	sclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insol-	
	venza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli	
	eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono	
	essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge	
	31.1.1992, n. 59.	

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari ad euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad indicare altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 19.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali	
	in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdi-	
	te, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti	
	dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai so-	
	ci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti	
	l'Organo Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale;	
	d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti effettuati:	
	- 1 voto fino a 5.000 euro di capitale sottoscritto;	
	- 2 voti oltre 5.001 euro e fino a 20.000 euro di capitale sottoscritto;	
	- 3 voti oltre 20.001 euro e fino a 50.000 euro di capitale sottoscritto;	
	- 4 voti oltre 50.001 euro e fino a 100.000 euro di capitale sottoscritto;	
	- 5 voti oltre 100.001 euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei	
	voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per	
	qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno com-	
	putati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il nume-	
	ro massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 3 anni dalla loro ammissio-	
	ne a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione	
	della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a € 50,00 (cinquanta). Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazio-

	ne del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'appro-	
	vazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richie-	
	dano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, se-	
	gnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla	
	legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di	
	cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni pre-	
	visti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice ci-	
	vile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non coo-	
	peratori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	

	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può ap-	
	postare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ri-	
	storni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relati-	
	va retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cen-	
	to dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e	
	comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento	
	da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da	
	predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti cri-	
	teri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria	
	di soci operatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remu-	
	nerati nell'esercizio.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori ed ai soci fruitori, potranno essere assegnati,	

oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione, o iscritti in bilancio come prestiti da parte di soci secondo le norme del precedente art.4, ultimo comma.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- c) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;
- d) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- f) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del pre-

	sente statuto;	
	i) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	j) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6	
	L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;	
	k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	l) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	m) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal	
	presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero	
	tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongono alla sua appro-	
	vazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti punti g) e k) deve	
	essere redatto da un Notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministra-	
	tivo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla	
	sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comun-	
	que non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con avviso contenen-	
	te l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convo-	
	cazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'As-	
	semblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune di-	
	verso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.	

	L'avviso di convocazione può essere comunicato in uno dei seguenti modi:	
	- con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto	
	giorni prima dell'adunanza;	
	- mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai	
	recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avve-	
	nuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea;	
	- mediante affissione in bacheca nella sede della cooperativa almeno 7 giorni pri-	
	ma della convocazione.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo amministrativo ogni volta	
	esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque	
	non oltre 6 giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio	
	dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto	
	di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nomina-	
	ti. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argo-	
	menti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su	

	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di	
	cui all'ultimo comma del successivo articolo 28.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua tra-	
	sformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei	
	soci.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di vo-	
	to coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'am-	
	montare della sua partecipazione; I soci cooperatori persone giuridiche potranno	
	avere un massimo di 5 voti come appresso specificato:	
	- 1 voto fino a 5.000 euro di capitale sottoscritto;	
	- 2 voti oltre 5.001 euro e fino a 20.000 euro di capitale sottoscritto;	
	- 3 voti oltre 20.001 euro e fino a 50.000 euro di capitale sottoscritto;	
	- 4 voti oltre 50.001 euro e fino a 100.000 euro di capitale sottoscritto;	
	- 5 voti oltre 100.001 euro di capitale sottoscritto.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o di-	
	stanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale	
	e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a	
	condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio	
	di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i ri-	

	sultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	
	assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e	
	alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea	
	totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli in-	
	tervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sa-	
	ranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'As-	
	semblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto	
	da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di	
	socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipen-	
	dente della Cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 5 soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche	
	dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che col-	
	laborano all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappre-	
	sentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con	
	altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di	
	mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assem-	

blea.

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 30 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7 eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci operatori oppure tra le persone indicate dai soci operatori persone giuridiche.

Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 31 (Compiti dell'Organo amministrativo)

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga

	la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astener-	

si dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 (Integrazione dell'Organo amministrativo)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

	Art. 35 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno	
	la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, an-	
	che ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può no-	
	minare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o	
	dell'impedimento del Presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei li-	
	miti delle deleghe agli stessi conferite, potranno conferire speciali procure, per	
	singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osser-	
	vanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'As-	
	semblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assem-	
	blea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della	
	nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche la revisione legale dei	
	conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali in possesso dei requi-	

	siti di legge.	
	Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina del Collegio Sindacale e la società	
	non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato un revisore	
	legale dei conti in possesso dei requisiti di legge.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art.37 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al	
	D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo	
	che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad og-	
	getto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di so-	
	cio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro	
	confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di	
	soci, anche non operatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di ade-	
	sione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore	
	è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Art. 38 (Arbitri e procedimento)	

37 di 41

	del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al ri-	
	spetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita u-	
	dienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le	
	parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Re-	
	golamento della Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel prece-	
	dente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Re-	
	golamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
	in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più	
	Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla	
	liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmen-	
	te rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi delibe-	
	rati e non ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmen-	
	te rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi delibe-	
	rati e non ancora corrisposti;	

	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di	
	cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i	
	rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgi-	
	mento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di	
	cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sotto-	
	ponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le mag-	
	gioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno	
	essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno co-	
	stituiti.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di de-	
	voluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono in-	
	derogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell' articolo	
	2514 del codice civile la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effe-	
	tivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi;	

40 di 41

41 di 41